

**Tribunale di Messina – Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c.**

**RICORRENTE: CALOGERO Vincenzo Francesco**, , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC:

[mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it), in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente

atto.

**CONTRO**

**RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

**FATTO**

Il ricorrente è un'aspirante docente in possesso sia del diploma di maturità professionale conseguito presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato di Pace del Mela (Me) (**Doc.1**), che del Diploma di Chitarra conseguito, in data 03.07.1999, presso il Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze (**Doc.2**): quest'ultimo titolo di studio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, è utile per l'**accesso alla classe di concorso A56** (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado) e, nello specifico, **AB56 (Chitarra)**.



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

Sulla base dei predetti titoli, in data 22.05.2022 prot. n. 7183254 (**Doc.3**), il ricorrente presentava attraverso l'apposita sezione dedicata "*istanze on-line*" domanda al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter, della legge 3.05.1999 n. 124, nonché nella seconda fascia delle GPS della provincia di Messina, valide per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24 ai sensi dell'O.M. n. 112/2022, riguardante i docenti non abilitati, ma in possesso dei titoli di studio necessari e sufficienti per partecipare ai concorsi a cattedre ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed, infine, in data 27.07.2023 prot. n. 10239890 (**Doc.4**), domanda di "*informatizzazione nomina delle supplenze*" relativa alle scelte delle 150 sedi scolastiche facenti parte della provincia di Messina.

In sede di compilazione della domanda, il ricorrente **dichiarava di essere**, tra l'altro, **in possesso di n. 4 attestati** di cui n.2 rilasciati dall'Associazione Musicale "S. Nicolò di Bari" di Gualtieri Sicaminò (**Doc.5**) e n. 2 dall'Associazione Culturale Musicale Turistica "Giovanni Paolo II" di S. Filippo del Mela (**Doc.6**), dai quali risulta che lo stesso, **in qualità "di I° Chitarra Solista"** ha tenuto i Concerti rispettivamente in data 23.8.2014, 28.08.2014, 28.12.2014 ed, infine, 29.12.2014: trattasi di concerti svolti tutti all'interno di attività finanziate dal Fondo Unico per lo Spettacolo stanziato dal Governo, ed, in particolare, dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali; ciò in ottemperanza a quanto prescritto dalla tabella A/4 allegata all'O.M. n. 112/22 (punto BA.22 della scuola secondaria di primo e secondo grado) denominata "*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*", secondo cui, ai fini della valutazione dell'attività concertistica per la cdc A-56, occorre dimostrare di averla effettuata "*all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero*".



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

A conferma di quanto dichiarato in domanda, si precisa che sia l'Associazione Musicale "S. Nicolò di Bari" di Gualtieri Sicaminò che l'Associazione Culturale Musicale Turistica "Giovanni Paolo II" di S. Filippo del Mela rientrano entrambe tra le associazioni che hanno usufruito dei contributi da parte del Fondo Unico per lo Spettacolo, così come si evince consultando la pagina [www.svol.beniculturali.it/contributi/joomla\\_esec\\_contributi.asp?anno...](http://www.svol.beniculturali.it/contributi/joomla_esec_contributi.asp?anno...) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, digitando settore “musica”, articolo “complessi bandistici” e cercando il “comune” (si allega estratto di pagina **Doc.7**).

Nello specifico, per quanto riguarda la **valutazione dei titoli artistici**, il punto B.22 della sezione “B” della tabella A/4 allegata alla citata O.M. denominata “*punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative*” prevede quanto segue:

B.22	<b>Attività concertistica solistica</b> o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all’interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all’estero, per ciascun titolo e sino a un massimo di punti 30: - <b>per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria</b> <b>2</b> per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria <b>1</b>	
------	--	--

Ne deriva che al docente Calogero andavano riconosciuti complessivamente n. 8 punti (n. 4 titoli artistici \* 2 punti).

Ed ancora, con email del 29.09.2023 (**Doc.8**), l'Istituto n. 11 "Pajno Gravitelli" di Messina comunicava la disponibilità presso il proprio istituto per una supplenza pari ad n. 18 ore settimanali fino al 17.10.2023, che veniva accettata dal ricorrente.



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

Successivamente alla stipula del contratto (**Doc.8**), in sede di verifica dei dati contenuti nella domanda, **al ricorrente veniva prima rettificato e poi convalidato il punteggio**, così come si evince dalla nota del citato Istituto (**Doc.9**) dalla quale risulta:

punteggio dichiarato 42 punti, **punteggio verificato punti 28.**

Con successiva comunicazione PEC a firma anche del sottoscritto avvocato del 14.10.2023 (**Doc.10**) veniva chiesta la motivazione della detta rettifica, nonché la specifica del punteggio assegnato per ciascun titolo e/o servizio dichiarato dall'aspirante Calogero.

Tempestivamente, **il D.S. dell'Istituto "Gravitelli"**, con nota del 17.10.2023 prot. 13279 (**Doc.11**), dichiarava che il punteggio era stato decurtato in quanto - a loro dire - "*i titoli dichiarati non erano valutabili ai sensi della Legge 14 agosto 1967 n. 800 art. 28*" e, nel contempo, **specificava**, quanto segue:

per i titoli dichiarati di cui alla tabella B.14 (certificazione linguistica), venivano valutati n. 1 titolo e riconosciuti n. 3 punti;

per i titoli dichiarati di cui alla tabella B.17 (certificazione informatica) venivano valutati n. 4 titoli e riconosciuti n. 2 punti;

per i servizi di cui alla tabella C1, venivano riconosciuti n. 2 punti.

**nessuna menzione veniva, invece, fatta ai titoli artistici dichiarati in qualità di solista chitarrista.**

Purtroppo, il mancato riconoscimento degli n. 8 punti per i titoli artistici fanno "scendere" il ricorrente dall'attuale posizione n. 7 in graduatoria alla successiva posizione n. 8 (si allega graduatorie relative alle **GPS di II fascia** scuola secondaria di I grado (**Doc.12 pag. 120**, unitamente al decreto del 03.08.2023 prot. n. 18702 **Doc.13**).



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

E' evidente che **se l'amministrazione avesse valutato tutti i titoli artistici** posseduti dal Calogero, così come inseriti dallo stesso nella domanda amministrativa, **il ricorrente si troverebbe, oggi, collocato nella giusta posizione in GPS** determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti **(ovvero alla posizione n. 7 con un punteggio totale di 36 punti)** ed, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'USP di Messina (prima) e le istituzioni scolastiche (dopo) necessitano di sottoscrivere rispetto al candidato Sorrenti Francesco (collocato alla posizione n. 8) con un punteggio di 29.50 punti.

A tal proposito, si precisa come le domande di inserimento nella graduatoria GPS di II fascia della Provincia di Messina valide per il biennio 2022-23 e 2023-24, sono utilizzate per le supplenze annuali (31 agosto), oltre che per le supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), mentre le graduatorie di istituto sono utilizzate solo per le supplenze brevi.

Ne deriva che la convalida di un punteggio errato con conseguente errata collocazione nella relativa graduatoria determina al ricorrente un danno, laddove la posizione nella graduatoria provinciale è fondamentale ai fini della chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda i "titoli artistici", la tabella A/4 capo B, punto B22 allegata all'O.M. n. 112/2022, riconosce detto punteggio a condizione che:

- a) si tratti di attività concertistica solistica** o formazione di musica da camera (dal duo);
- b) detta attività sia stata finanziata dal Fondo Unico per lo Spettacolo.**

Sul punto, si richiama quanto statuito dall'art. 2 comma 2 del D.M. del 09.11.2007 (del Ministero per i beni e le attività culturali, recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

L. 30 aprile 1985, n. 163”) che, nel disciplinare l'intervento finanziario per le attività musicali, prevede espressamente che: "*Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività musicali considerate sono quelle liriche, concertistiche, corali, i festival e le rassegne, i concorsi e i corsi di perfezionamento professionale, le attività di promozione, i complessi bandistici, nonché le attività all'estero*".

La disposizione normativa sopra richiamata è chiara nel riconoscere alle attività concertistiche solistica, come quella svolta dal ricorrente, i finanziamenti erogati mediante il FUS.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha documentalmente provato che l'attività posta in essere dallo stesso altro non è che è un'attività concertistica svolta in qualità di I° chitarrista solista (cfr. attestati Doc. 5 e Doc.6) e che sia l'associazione Musicale "S. Nicolò di Bari" di Gualtieri Sicaminò che l'Associazione Culturale Musicale Turistica "Giovanni Paolo II" di S. Filippo del Mela hanno usufruito dei contributi erogati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (cfr. Doc.7).

Da quanto precede e allo stato, si ritiene dunque sussistente il *fumus boni iuris*, dal momento che la domanda del 22.05.2022 appare completa avendo il ricorrente indicato tutti i titoli artistici valutabili.

Ne consegue che al ricorrente, in ragione del punteggio già posseduto e tenuto conto di quanto dichiarato in domanda, devono essere assegnati come preteso n. 8 punti secondo il calcolo indicato in premessa, fermo restando che alcuna responsabilità è ascrivibile a parte ricorrente poiché l'erroneo computo del sistema informatico è dipeso solo ed esclusivamente dall'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica.

\*\*\*\*\*



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

Con riferimento alla sussistenza del “fumus boni iuris” ovvero del diritto vantato dal ricorrente ad avere riconosciuto, per il biennio 2022-2023 e 2023-2024, a titolo di punteggio titoli artistici punti n. 8, si ribadisce come lo stesso risulti documentalmente provato ed emerga dalla normativa vigente.

Per quanto concerne il “periculum in mora”, è evidente che lo stesso ha interesse ad un provvedimento cautelare di correzione del punteggio, attesa la durata biennale delle graduatorie e ciò tenuto conto che il mancato accreditalmento di n. 8 punti e il suo (errato) scorrimento alla successiva posizione n. 8 in graduatoria, preclude allo stesso -- sebbene abbia già ottenuto un incarico dall'Istituto Comprensivo N.11 "Paino Grav." di Messina che si è concluso il 17.10.2023, a seguito della rettifica di punteggio -- a priori la possibilità di un'eventuale altra assegnazione di supplenze da graduatorie di istituto.

Nel caso de quo, è ravvisabile il periculum in mora in considerazione del fatto che, in conseguenza della rettifica del punteggio e/o mancato riconoscimento dei c.d. “titoli artistici” conseguiti dal ricorrente, l'istante si è visto riconoscere un minore punteggio con conseguente collocazione in graduatoria in posizione deteriore e minori possibilità di ricevere le convocazioni per l'assegnazione di supplenze, situazione da tutelare immediatamente.

Ed ancora, si evidenzia che, nel tempo occorrente per l'esame del merito della controversia, il danno prospettato diverrebbe irreversibile e non potrebbe mai essere integralmente risarcito in via pecuniaria, in quanto lo stesso non include solo la perdita economica degli stipendi ed indennità di legge, ma anche la **perdita di opportunità** di occupazione all'interno della scuola statale, la permanenza del Sig. Calogero in una situazione di precariato indefinito e/o di



disoccupazione permanente, con conseguente **svilimento della propria professionalità**, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre ad **incidere sulla qualità della vita dello stesso ricorrente e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto** come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche **mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali**.

Tale situazione determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale del ricorrente con effetti però destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro, atteso che **la mancata maturazione del punteggio di servizio** (dovuta al mancato accreditamento di n. 8 punti ed all'(errato) scorrimento alla successiva posizione n. 8 in graduatoria) **per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato e chi, come l'odierno ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento**, specie ove si ponga mente all'imminente riapertura delle graduatorie di aggiornamento nel 2024.

In definitiva, il *periculum in mora* risulta in *re ipsa* perché il trascorrere del tempo in attesa dell'esito del giudizio ordinario sarebbe tale da rendere inutile la decisione ottenibile nelle forme ordinarie.

Ciò esporrebbe l'aspirante Calogero al concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale) specie ove si ponga mente all'imminente riapertura delle graduatorie di aggiornamento nel 2024.





Il tutto comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura “irreparabile”, la sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Sul punto, codesto On.le Tribunale, anche in sede di reclamo, ha confermato l'esistenza del requisito del periculum stante il rischio della perdita dei contratti, “*considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa*” (**ord. 15 febbraio 2021**).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, è evidente che, nel caso in esame, sussistono entrambi i presupposti di legge, “*fumus boni iuris*” e “*periculum in mora*”, per concedere un provvedimento di urgenza in corso di causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 quarter c.p.c.

Ciò premesso e considerato, il ricorrente come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

### **CHIEDE**

Che l'Ill.mo Tribunale di Messina in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c. ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., convocare le parti ed omettere ogni formalità non essenziale al contraddittorio:

- **In via cautelare**, accertato il *fumus boni iuris* riguardo alla domanda del ricorrente ad avere accreditati n. 8 punti nelle GPS della Provincia di Messina fascia II scuola secondaria di I grado (classe di concorso AB56 – strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

grado – Chitarra) e per l'effetto ordinare la rettifica della graduatoria con il riconoscimento del punteggio indicato in premessa, con ogni conseguenza in ordine alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato nella II fascia delle GPS scuola secondaria di I grado;

- **Nel merito**, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva, e previo riconoscimento del diritto in esame, ordinare al Ministero dell'Istruzione, e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, a ricalcolare correttamente il punteggio spettante al ricorrente e, per l'effetto procedersi alla rettifica della posizione dello stesso nelle GPS della Provincia di Messina fascia II scuola secondaria di I grado (classe di concorso AB56 – strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado – Chitarra), con ogni eventuale conseguenza in ordine alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato nella II fascia delle GPS scuola secondaria di I grado;
- Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 14.

**Dichiarazione fiscale:** Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (**Doc. 14**).

Pace del Mela, lì 26 ottobre 2023



Avv. Maria Chiara Isgrò

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il Sig. Calogero Vincenzo Francesco, rappresentato dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto il diritto del docente Calogero ad ottenere il riconoscimento dell'esatto punteggio per titoli artistici con rettifica della posizione in graduatoria nelle GPS di seconda fascia della provincia di Messina per la classe concorsuale AB56 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado) in particolare chitarra.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che sono iscritti nella II fascia delle GPS della provincia di Messina e della III fascia delle graduatorie d'Istituto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**RITENUTO CHE**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](http://www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it), nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

**CHIEDE**

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 26 ottobre 2023

Avv. Maria Chiara Isgrò

